

Inviata tramite PEC

Alla c.a.  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/A  
00198 Roma

Milano, 16 novembre 2016

**Oggetto: segnalazione di pratica commerciale scorretta nell'offerta di diamanti in banca –IDB Intermarket diamond business**

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in via Valassina 22, 20159 Milano, chiede all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di valutare, ai sensi della Parte II, Titolo III, del D. lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), di valutare la scorrettezza della pratica commerciale descritta di seguito da parte della società **IDM, Intermarket diamond business**, nella sua offerta di diamanti da investimento attraverso il sito [www.idb.it](http://www.idb.it) e nelle agenzie bancarie degli istituti di credito con cui ha convenzioni in essere (Unicredit e gruppo Banco Popolare).

L'offerta di diamanti avviene in maniera confusa fornendo informazioni fuorvianti che non danno la possibilità al consumatore medio di fare delle scelte consapevoli; anzi siamo convinti che in molti casi, conoscendo bene i costi e i prezzi, il cliente non avrebbe mai comprato i diamanti.

Abbiamo riscontrato numerose incongruenze tra quello che viene pubblicizzato sul sito e nel depliant distribuito nelle agenzie (allegato 1) rispetto alle condizioni contrattuali presenti nella "Proposta di acquisto" (allegato 2).

Ecco nel dettaglio le divergenze di contenuto.

Si legge nel depliant allegato 1: *"È l'unica azienda del settore a pubblicare regolarmente sulle principali testate economiche le quotazioni dei diamanti di investimento"*.

Tale informazione è falsa visto che c'è almeno un'altra società (la DPI) che pubblica sul Sole 24 Ore le proprie quotazioni.

Nel depliant si legge inoltre: *“La IDB garantisce inoltre all’investitore il disinvestimento in tempi reali di mercato”*.

Ma all’articolo 8 della “Proposta di acquisto” leggiamo che *“Il cliente è consapevole che IDB non assume alcun obbligo a riacquistare i diamanti. IDB si impegna a che la sua controllata IDB Intermediazioni Srl assuma un mandato dal cliente per ricollocare i diamanti in tempo reale di mercato. IDB Intermediazioni si impegna a: accettare il mandato a vendere secondo l’ultima quotazione del Sole 24 Ore; il mandato è irrevocabile ed ha la durata di 4 mesi. Se i diamanti non sono collocati sarà possibile rinnovarlo”*.

Il mandante paga un compenso a IDB Intermediazioni con iva pari ad una percentuale del prezzo complessivo di vendita dal 16% al 7% dipende da quanto tempo è passato dall’acquisto.

Nel depliant si dice: *“I diamanti vengono consegnati all’acquirente con una polizza assicurativa che comprende ogni tipo di rischio. La polizza garantisce in caso di furto o rapina e attesta il valore della pietra all’atto dell’investimento”*

All’articolo 4 della Proposta di acquisto si legge che la polizza all risks ha validità un anno a partire dal ricevimento del bonifico di pagamento.

In generale ci sono anche altre situazioni poco chiare che impediscono che il consumatore possa fare una scelta consapevole:


- nel depliant (allegato 1) infatti si afferma che *“Con riferimento all’investimento di cui al presente materiale divulgativo, le Banche svolgono un’attività di mero orientamento della clientela interessata; informazioni più approfondite in ordine all’investimento possono essere richieste solo alla IDB a cura del cliente; la Banca non assume alcuna responsabilità in proposito, con particolare riferimento alle caratteristiche della pietra”*. La clausola di esclusione di responsabilità della banca la si trova all’articolo 6 della Proposta di acquisto: nella clausola il cliente afferma che la banca ha svolto una mera attività di collegamento tra cliente e società ed è quindi consapevole che la Banca stessa non assume alcuna responsabilità in merito al contratto che intercorre unicamente tra proponente e IDB.

Per tutto quanto sopra esposto verificata la sussistenza della pratica commerciale descritta chiediamo che codesta Autorità:

- ne inibisca la continuazione;
- considerata la sussistenza dei motivi di urgenza, intervenga comunque cautelativamente per sospenderla provvisoriamente;
- sanzioni la società che l'ha posta in essere.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni in merito e cogliamo l'occasione per inviare i nostri migliori saluti.

Ivo Tarantino  
Responsabile Relazioni Esterne  
Altroconsumo



**Allegati:**

1. Depliant
2. Proposta di acquisto
3. Segnalazione a Consob e Banca d'Italia